

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 12 NOV. 2015

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 13 NOV. 2015

OGGETTO: Autorizzazione all'avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale e/o nelle altre branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi a tempo determinato finalizzati ad assicurare l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS medico legali centrali e territoriali.

IL PRESIDENTE

- **visto** il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- **visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- **visto** l'articolo 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- **visto** il DPR 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la durata di un quadriennio;
- **vista** la determinazione commissariale n. 117 del 17 luglio 2014, con la quale è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, come modificata dalla determinazione presidenziale n. 6 del 20 marzo 2015;
- **vista** la determinazione commissariale n. 118 del 17 luglio 2014, come modificata dalla determinazione commissariale n. 46 del 23 dicembre 2014, con la quale è stato adottato l'Ordinamento dei Servizi centrali e periferici dell'Istituto;
- **visto** l'art. 20 della legge n. 102 del 3 agosto 2009, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 78/2009 che stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la competenza dell'Istituto ai fini dell'accertamento definitivo dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità;

- **visto** l'art. 38, comma 1, lettera b, punto 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che, introducendo l'art. 445-*bis* del c.p.c., ha reso obbligatorio l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie addotte a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, nonché nelle controversie relative alle pensioni di inabilità e all'assegno di invalidità di cui alla legge n. 222/1984;
- **viste** le modalità e i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 185/2006 per l'individuazione dell'alunno in situazioni di handicap avente diritto all'insegnante di sostegno che prevedono la partecipazione del medico Inps alle commissioni mediche ASL che effettuano gli accertamenti sanitari per i soggetti che presentino domanda ex lege n. 104/1992 con richiesta dell'insegnante di sostegno;
- **vista** la legge 24 novembre 2009, n. 167, di conversione del D. L. n. 134/2009 e successivo Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165 relativi agli accertamenti medico legali richiesti dalle autorità scolastiche per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, e per i dirigenti scolastici che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla L. n. 104/92 e L. n. 68/99, a norma della quale la Commissione medico sanitaria ASL viene integrata da un medico Inps quale componente effettivo, mentre l'accertamento definitivo è demandato all'Inps;
- **vista** la determinazione commissariale n. 39 dell'11 dicembre 2014, che dispone un'ulteriore attività per le strutture medico legali dell'Istituto, attraverso la stipula di una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali diretta all'espletamento degli accertamenti medico legali finalizzati alla verifica del requisito dell'idoneità fisica ai fini dell'assunzione nel pubblico impiego;
- **vista** la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 con la quale gli incarichi attribuiti in convenzione a medici esterni rappresentanti le Casse Pensioni della gestione dei dipendenti pubblici sono stati revocati e le attività di competenza sono state assunte dai medici dell'Istituto che integrano le Commissioni mediche ASL deputate, a mente dell'art. 13 della Legge 274/91, all'accertamento dello stato d'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro ovvero dell'inabilità alle mansioni;
- **visto** il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all'art. 25, comma 6-bis, introduce semplificazioni in

materia di accertamento sanitario di revisione e dispone per i minorati civili e le persone con handicap, in cui sia prevista una rivedibilità, la convocazione a visita da parte di INPS;

- **vista** la circolare n. 10 del 23 gennaio 2015 che ha recepito il dettato normativo di cui al predetto articolo 25 ed ha dato avvio alla realizzazione della semplificazione in materia di accertamento sanitario di revisione presso le Unità Operative medico legali territoriali, complesse e semplici dell'Istituto;
- **considerato** altresì che all'Istituto, in virtù dell'art. 22 del D.L. n. 98/2011, come convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, può essere demandato da parte delle Regioni l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari d'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, e della relativa rivedibilità, di competenza delle Aziende sanitarie locali;
- **preso atto** che allo stato attuale le attività in affidamento sono state già avviate, con esiti positivi, in Campania, nelle province di Avellino, Caserta, Benevento e Salerno; in Sicilia, nelle province di Trapani, Caltanissetta, Enna e Messina; in Veneto, nelle province di Venezia, Verona e San Donà di Piave; nel Lazio, nelle province di Frosinone e Roma (con la ASL RMA); nel Friuli Venezia Giulia nella provincia di Pordenone e nell'intera regione Basilicata;
- **considerato** che appare verosimile l'estensione di tali protocolli d'intesa con altre Regioni per l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità sopra citati, con conseguente incremento delle attività istituzionali;
- **preso atto** che l'area medico legale dell'Istituto assicura larga parte delle attività di accertamento sanitario del welfare italiano, occupandosi dell'invalidità previdenziale, dell'incapacità temporanea al lavoro, dell'invalidità assistenziale nonché del contenzioso giudiziario in ambito sanitario;
- **vista** la relazione del Direttore generale che contiene, tra l'altro, unitamente alle valutazioni e analisi del quadro normativo sopra descritto, la stima del carico di lavoro prospettato nonché la sua ripartizione territoriale e complessità operativa;
- **rilevato** che perdurano le esigenze che determinano la necessità di avvalersi di medici esterni, in considerazione dei numerosi e stringenti adempimenti sanitari che l'Istituto è tenuto ad effettuare;

- **rilevato** che appare necessario procedere all'indizione di una selezione pubblica per medici esterni, prioritariamente specialisti in medicina legale e nelle altre branche di interesse istituzionale, per l'individuazione di graduatorie regionali aventi durata triennale;
- **preso atto** che il fabbisogno prospettico stimato di medici esterni, in base alle attività medico legali in essere, ripartito su base territoriale, è stato quantificato in un numero di 900 unità;
- **considerato** che nell'arco temporale della durata della predetta graduatoria, potrebbero intervenire ulteriori esigenze istituzionali, derivanti dalla stipula di successivi rapporti convenzionali con le Regioni ovvero da sopravvenute prescrizioni normative legate al costituendo Polo unico della medicina fiscale che richiedano tempestività nello svolgimento dell'attività di accertamento/controllo sanitario;
- **rilevata** pertanto, nelle prospettate ipotesi, l'esigenza di attingere dalla medesima graduatoria il personale medico necessario per l'espletamento delle relative attività, previa specifica individuazione dei contingenti territoriali e delle occorrenti risorse finanziarie con apposita determinazione presidenziale;
- **rilevato** che, sulla base delle attività attualmente svolte in ambito assistenziale, la spesa massima stimata relativamente al convenzionamento di n. 900 medici esterni - a tempo determinato con durata annuale, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per 25 ore settimanali e 48 settimane - è quantificabile in euro 34.851.600,00 annui, da imputare al capitolo di natura obbligatoria 8U1210028;
- rilevata altresì la prospettata esigenza che i predetti incarichi annuali siano prorogabili, in base alle necessità dell'Istituto, al massimo fino al 31 dicembre 2018, con contratti di durata non superiore a dodici mesi;
- **tenuto conto** della prospettata necessità di una rideterminazione dei criteri di selezione dei medici esterni, con l'intento di migliorarne l'apporto professionale in relazione alla tipologia di prestazione professionale;
- **rilevato** comunque che il costo a consuntivo dipenderà dalle ore di attività effettivamente prestate dai medici convenzionati;
- **vista** la relazione predisposta sull'argomento;

DETERMINA

- di autorizzare una procedura selettiva pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale e/o nelle altre branche d'interesse istituzionale, cui conferire incarichi di collaborazione a tempo determinato per assicurare l'espletamento degli adempimenti medico legali istituzionali;
- di disporre che la predetta selezione sia finalizzata alla costituzione di graduatorie regionali, di validità triennale, da cui attingere le eventuali professionalità necessarie per l'espletamento delle ulteriori esigenze istituzionali prospettate, previa determinazione concernente i relativi carichi di lavoro, ripartiti territorialmente, e le necessarie risorse finanziarie;
- di approvare l'allegato avviso di selezione, da pubblicarsi sul sito internet dell'Istituto, che costituisce parte integrante della presente determinazione, recante i requisiti di partecipazione alla predetta procedura selettiva e i criteri sulla base dei quali saranno selezionati i candidati (all. A);
- di approvare l'allegato schema di contratto, che costituisce parte integrante della presente determinazione, con il quale saranno affidati gli incarichi ai medici selezionati (all. B);
- di conferire ai primi 900 medici, utilmente collocatisi nelle graduatorie elaborate su base regionale in esito alla predetta selezione pubblica, gli incarichi sopra indicati in base al fabbisogno stimato e ripartito territorialmente, secondo quanto indicato nell'avviso di selezione (all. A), per complessive 48 settimane pro capite annue, con impegno orario di 25 ore settimanali;
- la durata massima dei predetti incarichi sarà annuale; gli stessi potranno avere decorrenza dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016 e potranno essere prorogati, secondo le necessità dell'Istituto, fino al 31 dicembre 2018, sempre con contratti di durata massima di dodici mesi;
- di dare mandato al Direttore generale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla completa attuazione del presente provvedimento.

**Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali**
Per copia conforme all'originale
Il Direttore
Carfatti

Il Presidente
Prof. Tito Michele Boeri



Allegato A

Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale e/o in altre branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi professionali a tempo determinato finalizzati ad assicurare l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali.

In considerazione delle vigenti funzioni medico legali attribuite all'INPS per gli adempimenti sanitari di competenza delle Unità Operative Complesse (UOC) e delle Unità Operative Semplici (UOS) territoriali, l'Istituto intende ricorrere alla selezione di 900 medici prioritariamente specialisti in medicina legale e/o in altre branche di interesse istituzionale.

1. Requisiti di partecipazione

Possono presentare la propria candidatura medici prioritariamente specialisti in medicina legale e/o in altre branche di interesse istituzionale.

Saranno escluse le domande di coloro che, già appartenenti ai ruoli di Amministrazioni Pubbliche e collocati in quiescenza, abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività medico legali in ambito previdenziale e/o assistenziale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La presentazione contestuale della domanda alla selezione per medici ed operatori sociali/*esperti ratione materiae* è motivo di esclusione da entrambe le graduatorie.

Sono tuttavia incompatibili con l'assunzione dell'incarico, i medici che si trovino, al momento della sottoscrizione del contratto, in una delle seguenti situazioni:

- esercitino l'attività di medico di medicina generale o di medico pediatra convenzionato con il SSN presso il territorio ove si dovrebbe svolgere l'incarico;
- esercitino un incarico analogo a quello oggetto della selezione presso Commissioni mediche in ambito previdenziale e/o assistenziale anche se

in qualità di Rappresentante di Associazione di Categoria, indipendentemente dall'ambito territoriale;

- effettuino consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso di espletamento all'atto della sottoscrizione del contratto che con riferimento ad incarichi da conferirsi, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività dell'INPS ovvero consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figura quale legittimato passivo;
- svolgano o presentino la propria candidatura per incarichi politici o amministrativi, presso organi o enti territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare;
- svolgano e abbiano svolto qualsiasi forma di collaborazione con CAF e Patronati negli ultimi tre anni;
- abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi ente pubblico o privato;
- siano titolari o abbiano partecipazioni delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse con l'INPS;
- siano stati destinatari di condanne penali con sentenza passata in giudicato o di sanzioni disciplinari;
- abbiano procedimenti penali in corso.

Il medico che si è candidato, pur essendo inserito nelle liste speciali su base provinciale in qualità di medico fiscale (di cui all'art. 4, comma 10 bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), è tenuto ad optare al momento della sottoscrizione del contratto, non potendo svolgere contemporaneamente l'attività di medico fiscale e di medico esterno convenzionato.

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicata la disponibilità per una unica Regione.

2.Validità temporale delle graduatorie di merito

Le graduatorie regionali avranno validità triennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018.

Nell'ambito del predetto periodo ai primi 900 candidati posti in posizione utile, sono conferiti incarichi di lavoro a tempo determinato, per una durata non superiore ad un anno. I medesimi incarichi possono essere rinnovati, anche più volte, per un periodo massimo di dodici mesi, dai Direttori Regionali

competenti, previa verifica dei presupposti di carattere tecnico-professionale funzionali al rinnovo stesso, alle medesime condizioni e temporale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

3.Oggetto e durata dell'incarico

Ai primi 900 medici collocatisi utilmente nelle graduatorie regionali, redatte dalla Commissione valutatrice in esito alla selezione, saranno conferiti incarichi di collaborazione a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2016, per complessive 48 settimane pro capite, con impegno orario di 25 ore settimanali e retribuzione oraria pari a euro 32,27.

L'incarico a tempo determinato attribuito con la presente selezione non è automaticamente rinnovabile.

4.Criteri di valutazione e modalità di attribuzione dei punteggi

Nei criteri di valutazione e nelle modalità di attribuzione dei relativi punteggi sarà tenuto conto sia dei titoli di studio che dei titoli di servizio e professionali prodotti dai candidati secondo la seguente articolazione:

A - Titoli di studio: specializzazioni, dottorati di ricerca e altri titoli rilasciati dalle Università **max 40 punti/100**

Tenuto conto dell'attinenza della specializzazione alla materia istituzionale e della rilevanza della stessa in relazione alle attività che i vincitori della selezione saranno chiamati a svolgere, l'attribuzione dei punteggi di cui ai predetti titoli seguirà il seguente ordine:

- | | |
|---|----------|
| - Specializzazione in Medicina Legale | punti 23 |
| - Specializzazione in O.R.L. | punti 20 |
| - Specializzazione in Oftalmologia | punti 20 |
| - Specializzazione in Medicina del lavoro | punti 17 |
| - Specializzazione in Oncologia | punti 13 |
| - Specializzazione in Cardiologia | punti 13 |
| - Specializzazione in Psichiatria | punti 13 |
| - Specializzazione in Geriatria | punti 13 |
| - Specializzazione in Pediatria | punti 13 |
| - Specializzazione in Neurologia | punti 13 |

- | | |
|--|-------------|
| - Specializzazione in Ginecologia | punti 13 |
| - Per ogni altra specializzazione (max 3 spec.) | punti 10 |
| - Dottorato di ricerca nelle suddette specializzazioni | punti 7 |
| - II Laurea in materia di interesse istituzionale | punti 7 |
| - Altri titoli Universitari | max punti 7 |

B - Titoli di servizio in attività medico legali previdenziali e/o assistenziali presso la P.A. **max 20 punti/100**

1. Attività medico legale prestata in materia previdenziale
(4 punti per ogni anno solare o frazione di anno, intendendosi per frazione almeno 6 mesi) max punti 10
2. Attività medico legale prestata in materia assistenziale
(4 punti per ogni anno solare o frazione di anno, intendendosi per frazione almeno 6 mesi) max punti 10

C - Titoli scientifici e professionali risultanti da curriculum **max 40 punti/100**

Rientrano in tale ambito e saranno oggetto di valutazione esclusivamente se di interesse istituzionale: Voto di laurea, Voto di specializzazione, Pubblicazioni scientifiche, Relazioni, Docenze, Incarichi Professionali, Titoli Scientifici ed Accademici non oggetto di valutazione di cui al punto A, Esperienza lavorativa non oggetto di valutazione di cui al punto B, Conoscenza delle lingue straniere, dei sistemi operativi e delle applicazioni informatiche.

A parità di punteggio prevarrà il candidato con minore età anagrafica, ai sensi della vigente normativa.

5.Modalità presentazione della domanda

Le domande, da compilare esclusivamente online, secondo le modalità indicate nella home page del sito internet dell'Istituto, a cui dovrà essere allegato il curriculum professionale, dovranno essere compilate e inserite in procedura entro le ore 24.00 del giorno..... 2015.

Domande predisposte con modalità diverse da quella sopra indicata o tardive rispetto al predetto termine non saranno prese in considerazione.

I candidati potranno presentare la propria richiesta di disponibilità per una sola regione ovvero per il Coordinamento generale medico legale, come da prospetto di seguito indicato.

In esito alla selezione, la Commissione valutatrice di cui al successivo paragrafo 7, redigerà le graduatorie regionali, sulla base delle quali i Direttori regionali competenti provvederanno a stipulare i relativi contratti come da schema approvato dall'Istituto, secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.

L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere i documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum professionale e di escludere, in ogni momento, i candidati risultati privi dei titoli medesimi o dei requisiti di cui al presente avviso.

6. Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Sonia Tilia – indirizzo e-mail sonia.tilia@inps.it tel.0659054073 – funzionario presso la Direzione Generale Inps, Via Ciriaco De Mita n.21 - 00144 Roma.

7. La Commissione esaminatrice

Il Direttore generale nominerà, con successivo provvedimento, la commissione esaminatrice che sarà composta, oltre che dal Presidente o da un suo delegato, da tre componenti esterni scelti tra esperti aventi comprovata e consolidata esperienza in ambito professionale ed universitario, quattro medici legali dell'Istituto, sette dirigenti Inps scelti nell'ambito delle Direzioni Centrali interessate. Sarà inoltre nominato un sostituto per ciascun componente della Commissione.

Le funzioni di segreteria saranno svolte da funzionari dell'area C, anch'essi individuati nell'ambito delle Strutture coinvolte.

Distribuzione territoriale/centrale degli incarichi da conferire con decorrenza 1° gennaio 2016

REGIONE	Incarichi da conferire
Abruzzo	12
Basilicata	15
Calabria	52
Campania	101
Emilia Romagna	58
Friuli V.G.	14
Lazio	99
Liguria	16
Lombardia	101
Marche	21
Molise	7
Piemonte	39
Puglia	73
Sardegna	28
Sicilia	128
Toscana	39
Umbria	12
Veneto	58
CGML	27
TOTALE	900

Allegato B

SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MEDICO ESTERNO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI MEDICO LEGALI ISTITUZIONALI IN MATERIA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, C.F. 80078750587, con sede in _____ nella persona del Direttore della Sede regionale _____ nato a _____ il _____ e domiciliato in _____ via _____

E

Il dott. _____ nato a _____ il _____ medico chirurgo, in prosieguo denominato "medico esterno", codice fiscale _____.

PREMESSO

- che con l'art. 10 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 l'INPS è subentrato nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;
- che con DPCM del 30 marzo 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 7 maggio 2007 e pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007, è stata data attuazione al disposto normativo soprarichiamato e sono stati disciplinati termini e modalità del trasferimento all'INPS delle risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti le funzioni trasferite;
- che il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'articolo 20 che ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, con l'obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi

amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi del processo di erogazione delle prestazioni;

- che l'art. 10, comma 4, del citato Decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ha incrementato gli obiettivi dell'Istituto in materia di verifiche straordinarie di invalidità civile per gli anni 2011 e 2012, demandando all'Amministrazione il compito di effettuare, anche nell'anno 2012, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, ulteriori 250.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile;
- che l'art. 38 del D. L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, introducendo l'art. 445 bis del codice di procedura civile, ha reso obbligatorio - nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché nelle controversie relative alle pensioni di inabilità e all'assegno di invalidità di cui alla legge n.222/1984 - l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie adottate a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio;
- che l'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha incrementato gli obiettivi in materia di verifiche straordinarie sull'invalidità civile, prevedendo, per il periodo 2013-2015, ulteriori 150.000 verifiche, in aggiunta all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali nei confronti dei titolari di benefici d'invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità;
- che il D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all' art.18, comma 22, ha previsto che, così come nel 2000 fu fatto per la fase concessoria, le Regioni possano affidare all'INPS, con apposita convenzione, le funzioni di primo accertamento sanitario;
- che il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto semplificazioni in materia assistenziale per l'effettuazione degli accertamenti medico legali diretti alla valutazione della permanenza e dell'evoluzione dello stato invalidante già riconosciuto con una data di revisione sanitaria;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS, al dott. _____, dell'incarico di prestare la propria opera professionale per l'espletamento degli adempimenti sanitari di cui all'articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; all'articolo 10, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; all'articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; all'art. 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; all'art 25 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e per gli adempimenti sanitari in materia previdenziale di competenza delle UOC/UOS territoriali.

Art. 2

Definizione delle competenze

Il medico esterno si obbliga ad effettuare gli accertamenti medico-legali relativi alle funzioni della Unità Operative Complesse (UOC)/Unità Operative Semplici (UOS) INPS di _____ nonché a partecipare, in rappresentanza dell'Istituto, alle operazioni peritali nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis del codice di procedura civile, con un impegno orario di n. 25 ore settimanali e con un massimale annuo di n. 1.200 ore¹.

Art. 3

Obblighi, condizioni e incompatibilità

Gli incarichi oggetto del presente contratto non possono essere conferiti a soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni:

- sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi ente pubblico o privato;
- esercizio dell'attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN presso il territorio di competenza della UOC/UOS dell'attività oggetto del presente contratto;

¹ Qualora il contratto di collaborazione venga stipulato successivamente all'inizio dell'anno, il monte ore dovrà essere riproporzionato in ragione di un impegno professionale prestato per 25 ore in ciascuna settimana ricompresa tra la data di decorrenza del rapporto ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

- esercizio dell'attività di medico pediatra convenzionato con il SSN presso il territorio di competenza della UOC/UOS dell'attività oggetto del presente contratto;
- esercizio di incarico analogo a quello oggetto della selezione presso Commissioni mediche in ambito previdenziale e/o assistenziale anche se in qualità di Rappresentante di Associazione di Categoria, indipendentemente dall'ambito territoriale.

L'attribuzione dell'incarico è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di medico fiscale, in quanto iscritto nelle liste speciali su base provinciale di cui all'art. 4, comma 10 bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

È fatto divieto al medico esterno di eseguire consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso di espletamento all'atto della sottoscrizione del contratto che con riferimento ad incarichi da conferirsi, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività dell'INPS ovvero consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figura quale legittimato passivo.

L'incarico in oggetto è incompatibile con l'espletamento di compiti politici o amministrativi presso organi o enti territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare.

La candidatura ai predetti incarichi comporta la immediata cessazione del contratto stipulato.

L'incarico non può essere conferito a medici esterni che abbiano svolto qualsiasi forma di collaborazione con CAF e Patronati negli ultimi tre anni.

L'incarico non può inoltre essere conferito a coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi ente pubblico o privato o che siano stati destinatari di condanne penali con sentenza passata in giudicato o di sanzioni disciplinari o che siano sottoposti a procedimenti penali in corso.

Il medico esterno si obbliga ad utilizzare tutte le applicazioni informatiche connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, che l'INPS metterà a disposizione, pena la risoluzione del contratto.

In particolare il medico esterno si impegna ad effettuare la composizione, l'acquisizione e la trasmissione dei verbali e di ogni altro documento conseguente alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto secondo le modalità e le specifiche che saranno definite dall'INPS.

Il medico esterno si impegna altresì a non ricoprire incarichi presso Commissioni mediche ASL per la materia oggetto del contratto, anche se in qualità di Rappresentante di Associazione di Categoria.

L'attività oggetto del presente contratto è attività professionale libera e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps.

Art. 4 **Emolumenti**

Per l'espletamento della suddetta attività libero professionale, al medico esterno, è corrisposto il seguente importo orario lordo omnicomprensivo pari a:

euro 32,27 (trentadue/27)

Il pagamento degli emolumenti avverrà con cadenza mensile, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato al medico esterno, al netto delle ritenute di legge.

Resta fermo che nessun compenso sarà corrisposto per i periodi di assenza a qualsiasi titolo effettuati.

Limitatamente alle sole visite domiciliari volte ad accertare gli stati invalidanti nei casi di comprovata condizione di intrasportabilità, accertata dai medici dell'Istituto, è previsto un rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi nel tragitto fra l'UO medico legale di assegnazione e le sedi di visita, accorpate per zone viciniore. Nel caso in cui l'accertamento medico legale richieda la presenza di più professionisti, il rimborso spetterà ad uno solo.

Art. 5 **Durata del contratto**

Il rapporto di collaborazione si svolge a decorrere dal al e il contratto non è automaticamente rinnovabile.

Art. 6 **Cause di risoluzione**

Il presente contratto è risolto in caso di mancata osservanza degli obiettivi definiti dal Coordinamento generale medico-legale in sede di pianificazione delle attività ovvero in caso di accertata incompatibilità di cui all'art. 3, di conflitto o di danno.

Il presente contratto è risolto in caso di mancata osservanza dell'impegno orario definito nell'art. 2.

Il medico esterno è tenuto a dichiarare, con lettera raccomandata A/R, l'eventuale sopravvenuta indisponibilità all'incarico al Direttore della Sede INPS

e al Responsabile del Centro Medico Legale INPS presso cui espleta la propria attività libero-professionale, con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi. Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico esterno non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Art. 7 ***Dichiarazione di responsabilità***

Il medico esterno, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici della provincia _____ di cui al n. _____;
- di accettare gli obblighi e le condizioni di cui agli artt.3 e 6;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 3;
- di prendere atto della facoltà dell'Amministrazione di procedere a risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013. A tal fine il medico dichiara di aver ricevuto copia del predetto D.P.R.

Art. 8 ***Obblighi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196***

Il medico esterno si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante la disciplina sul trattamento dei dati personali, impegnandosi inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso.

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il dott. _____, soggetto "Incaricato del trattamento" ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i. e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili.

Art. 9
Norma finale

Il presente contratto potrà essere oggetto di eventuali modifiche in caso di sopravvenienza di normative, di rango legislativo o regolamentari, difformi.

Il direttore della Sede Regionale

Il medico esterno